

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 21163/17	SP. C.
N° 13729/17	
N°	
OGGETTO	
DATA DEPOSITO MINUTI	

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Causa
9519/17
R.G.A.C.

Verbale dell'udienza

Oggi **21 dicembre 2017 ore 11,15** davanti al giudice Antonio Costanzo sono comparsi

- per l'attore l'avv. Giacomo Fancella in sost. art. 70 c.p.c.
- per la convenuta l'avv. ...

I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle memorie autorizzate.

Il giudice sospende l'udienza per deliberare e atteso il numero di causa ancora da trattare riserva la lettura della sentenza ad ore. 17.00.

I difensori riferiscono che per impegni professionali non potranno comparire nel pomeriggio.

Il giudice preso atto riserva la decisione al pomeriggio.

Ad ore 17,10 il giudice pronuncia la sentenza come da verbale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
**IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del magistrato Antonio Costanzo, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 9529/17 R.G. promossa

Oggetto:
OBBLIGAZIONI

da

C

Uscita ...

- ATTORE

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. (avv.ti)

- CONVENUTA

Oggetto del processo: obbligazioni.

CONCLUSIONI

Per l'**attore**:
come da memoria depositata il 7 dicembre 2017.



Per la **convenuta**:

come da memoria depositata il 4 dicembre 2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

2.

Si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.

3.

Era opportuna una soluzione amichevole ma le parti non hanno trovato un accordo.

4.

La domanda monitoria trova fondamento sulla fideiussione rilasciata l'11 marzo 2013 dal signor, l (c.d. Allegato CO, doc. 2 fase monitoria) quale atto di assunzione di obbligazione solidale con l'obbligazione gravante sul debitore principale s.r.l. in forza della polizza fideiussoria n. 0085.1037059.66 rilasciata l'11 marzo 2013 dalla compagnia Fondiaria – Sai s.p.a. (oggi Unipolsai Assicurazioni s.p.a.) in favore della Agenzia delle Entrate Firenze 1.

Escussa da parte del creditore garantito la polizza e versata il 23 giugno 2008 la somma da parte della compagnia, Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha chiesto ed ottenuto il **decreto ingiuntivo 3 aprile 2017 n. 2092** provvisoriamente esecutivo nei confronti del debitore principale G s.r.l. e del coobbligato Riccardo Castrucci sulla base della domanda così proposta ex art. 633 c.p.c.:

<<PREMESSO CHE

- Con atto a rogito del Notaio Federico Tassinari, notaio in Bologna, in data 31.12.2013, Rep. n. 53712, Milano Assicurazioni S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. si sono fuse per incorporazione in Fondiaria Sai S.p.A., la quale ha mutato la propria denominazione in UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e posto la propria sede legale a Bologna, Via Stalingrado n. 45;

- in data 02.01.2014 è stato iscritto presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna l'atto di fusione di cui sopra, con effetto verso i terzi a decorrere dal 06.01.2014 (doc. B);

- per mezzo di polizza fideiussoria n. 0085.1037059.66 sottoscritta in data 11.3.2003 tra la società G S.r.l. (C.F. e P.Iva) – in seguito detta anche "la Contraente" - e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., la seconda garantiva nell'interesse della prima il pagamento di una somma massima pari ad Euro 205.726,33, da corrispondere a favore della Agenzia delle Entrate Firenze 1 qualora quest'ultima avesse accertato come non dovuto il rimborso a titolo di IVA per l'anno d'imposta 2002, concesso alla Contraente di cui sopra ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni (doc. 1);

- in forza di sottoscrizione dell'Allegato CO, annesso alla documentazione seguente, il Sig. R i [...] si costituiva coobbligato in via solidale con la debitrice principale al fine di garantire il regolare adempimento delle obbligazioni discendenti dalla polizza suddetta (doc. 2);

- l'Amministrazione Finanziaria, a seguito di avviso di accertamento notificato alla G S.r.l., tramite il quale richiedeva il pagamento di quanto dovuto stante l'indebita erogazione del rimborso IVA per l'anno di imposta

2



2002, chiamava in garanzia la odierna ricorrente in data 21.11.2007 (doc. 3) e 22.5.2008 (doc. 4);

- la società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., pertanto, onorava i propri doveri di polizza e, in data 23.6.2008, corrispondeva la somma di **Euro 205.726,33** a favore della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze (doc. 5);

- stante la mancata restituzione dell'importo di cui sopra, la odierna ricorrente, per mezzo dei sottoscritti legali, intimava il pagamento della predetta somma tramite lettere raccomandate del 31.7.2013 indirizzate alla società debitrice principale e al suo fideiussore, Sig. R (doc. 6);

- le missive venivano regolarmente ricevute ma la debitrice ed il suo coobbligato persistevano nell'inadempimento>>.

L'ingiunzione ha ad oggetto il pagamento della somma capitale di **euro 205.726,33** oltre accessori.

5.

Il signor R ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e ha chiesto ex art. 649 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione.

6.

Costitutosi il contraddittorio; sospesa la provvisoria esecuzione del decreto opposto; acquisita la documentazione prodotta; la causa viene in decisione sulla questione preliminare di competenza territoriale.

7.

I motivi di opposizione a decreto ingiuntivo sono illustrati nell'atto introduttivo del giudizio, notificato a UnipolSai Assicurazioni s.p.a.

8.

In via preliminare l'opponente ha, fra l'altro, eccepito l'incompetenza del Tribunale di Bologna ed ha invocato il foro esclusivo del consumatore, indicando quale giudice competente il Tribunale di Firenze.

9.

Premesso che, come pacifico, l'opponente ha residenza a Firenze (luogo in cui fu sottoscritto l'atto di coobbligazione accessorio alla polizza fideiussoria, anch'essa sottoscritta a Firenze) e che a norma dell'art. 33, **d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206** nel testo, applicabile *ratione temporis* <<si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di [...] u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore>> si tratta di stabilire se nel caso di specie l'opponente rivesta la qualità di consumatore: diversamente l'art. 33 cit. non troverebbe applicazione.

10.

Se è vero che un orientamento della Corte di cassazione (da ultimo, Cass., sez. I, 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., sez. VI-3, ord. 5 dicembre 2016, n. 24846) in casi analoghi a quello ora in esame afferma che per rispondere a tale quesito, e dunque per individuare il requisito (o presupposto) soggettivo della qualità di consumatore, debba farsi riferimento non alla posizione del garante ma a quella del debitore garantito (nella specie, la società G s.r.l.), è altresì vero che:

- la materia è disciplinata da norme di derivazione europea;
- il giudice nazionale è tenuto alla interpretazione conforme al diritto di derivazione europea;



- la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha ritenuto insufficiente il richiamo alla posizione del debitore garantito;

- l'opposta non ha offerto in sede cautelare né in fase di merito elementi di fatto idonei a consentire l'indagine richiesta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dunque a verificare se vi siano collegamenti funzionali tra garanzia prestata e debito (**Corte di Giustizia UE, VI sezione, ord. 19 novembre 2015, causa C-74/15; Corte di Giustizia UE, X sez., ord. 14 settembre 2016, causa C-534/2015**);

- l'opponente non ha sottoscritto l'atto di coobbligazione nella veste di professionista e risulta estraneo alla attività imprenditoriale esercitata dalla società debitrice principale;

- l'opponente riveste dunque la qualità di consumatore (cfr. anche Trib. Reggio Emilia, sez. II, 23 febbraio 2016, n. 178; Trib. Bologna, sez. IV, 13 luglio 2017, n. 1507; Trib. Bologna, sez. IV, 14 agosto 2017, n. 1899).

Ne consegue l'inefficacia della deroga convenzionale alla disciplina del c.d. foro del consumatore.

Competente è il Tribunale di Firenze.

Poiché il ricorso per decreto ingiuntivo è stato presentato davanti al Tribunale di Bologna (luogo ove oggi ha sede la società garante), senza dunque rispettare la regola del cd. foro del consumatore che ha natura inderogabile, deve concludersi nel senso della nullità del decreto ingiuntivo,

11.

Ogni altra questione è assorbita.

12.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerato che la causa è stata definita alla prima udienza del giudizio di merito (si era già tenuta in precedenza l'udienza nel procedimento incidentale *ex art 649 c.p.c.*) e dunque senza istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando, nel **contraddittorio delle parti**, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **dichiara** la nullità del **decreto ingiuntivo 3 aprile 2017 n. 2092** perché emesso da giudice territorialmente incompetente quando invece competente era il Tribunale di Firenze;

- **condanna** parte opponente a pagare a parte opposta le spese processuali liquidate in euro 4.015,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Bologna, 21 dicembre 2017

Il giudice

Antonio Costanzo

in Cancelleria

21.12.17

Il Funzionario Giudiziario
Dot. Emilio Mazzone



EM